



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 226-2026 - Seduta N° 3983 - del 18/06/2026 - Numero d'Ordine 6

Prot/2026/313378

Oggetto L.r.18/99 art.91 c.1 lett. g) e r.r. n.3/2011 art.10, c. 7. Indirizzi e criteri in materia di gestione del demanio idrico per opere esistenti interferenti con gli alvei dei corsi d'acqua in aggiornamento e sostituzione degli indirizzi ex D.G.R. 1321/2015

Struttura Proponente Direzione generale Protezione civile e difesa suolo

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente SIMONA FERRO - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Marco BUCCI	Presidente della Giunta Regionale		X
Simona FERRO	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Luca LOMBARDI	Assessore	X	
Claudia MORICH	Assessore	X	
Massimo NICOLO'	Assessore	X	
Alessandro PIANA	Assessore	X	
Alessio PIANA	Assessore	X	

Paolo RIPAMONTI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		9	1

Relatore alla Giunta GIAMPEDRONE Giacomo Raul

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Monica Limoncini

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub y

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- la l.r. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente difesa del suolo ed energia” e, in particolare l’art. 91, che, al comma 1 lett. g) demanda alla Regione la definizione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e la gestione del demanio idrico;
- il regolamento regionale 14 luglio 2011 n. 3, recante “Disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua”, ed in particolare l’articolo 10, comma 7, che prevede che la Giunta Regionale possa approvare indirizzi applicativi della disciplina del regolamento stesso;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1321 del 30/11/2015, recante “L.r.18/99 art.91 c.1 lett. g) R.R.n.3/2011 art.10, c.7. Indirizzi e criteri in materia di gestione del demanio idrico e di polizia idraulica in presenza di opere interferenti con l'alveo del corso d'acqua”;
- la delibera della Giunta Regionale n.1166 del 01/12/2023 “Individuazione degli atti rientranti nelle competenze degli organi e degli uffici della Giunta regionale”, e successive modificazioni e integrazioni;

PREMESSO che:

- con il r.r. n. 3/2011 è stata introdotta una disciplina generale di tutela dei corsi d’acqua anche al fine di traguardare l’omogeneità ed il coordinamento, a livello regionale, nell’applicazione della disciplina di uso del suolo nelle aree limitrofe al corso d’acqua e, più in generale, nell’esercizio dell’attività di polizia idraulica;
- a seguito del trasferimento alla Regione delle competenze in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 5 della l.r. 15/2015, con DGR 1321 del 30/11/2015 sono stati predisposti alcuni primi indirizzi applicativi per consentire un’applicazione uniforme ed omogenea sul territorio regionale della disciplina in materia di adeguamento delle opere interferenti con l’alveo del corso d’acqua che risultino insufficienti allo smaltimento della piena di riferimento, anche tenuto conto delle previsioni e della disciplina dei piani di bacino in allora vigenti;
- in particolare in tali indirizzi sono stati delineati gli elementi essenziali da valutare nell’esercizio delle attività di rinnovo o regolarizzazione di concessioni relative ad opere esistenti interessanti l’alveo del corso d’acqua, quali attraversamenti, tombinature o coperture, in particolare nei casi in cui venga riscontrata l’impossibilità di raggiungere il dimensionamento ottimale in tempi brevi;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di ormai pluriennale applicazione da parte dei competenti uffici regionali, sono emerse difficoltà oggettive rispetto a talune fattispecie di opere esistenti, laddove in particolare

l'adeguamento delle stesse è difficilmente raggiungibile, anche gradualmente, in ragione soprattutto dei vincoli di urbanizzazione presenti, nonché di criticità del corso d'acqua diffuse e non riconducibili alle sole opere interferenti con l'alveo;

- si possono verificare infatti casi, in cui, applicando letteralmente i criteri di cui sopra, le suddette opere esistenti non risultano regolarizzabili dal punto di vista demaniale, e risulterebbe pertanto necessario intimarne la demolizione ed eventualmente intervenire in sostituzione e danno qualora il soggetto competente non intervenga, ma al contempo la loro demolizione non risulti urgente o prioritaria, in quanto non causa di significativo rischio;
- d'altra parte, anche alla luce dell'art. 2 del R.D. 523/1904, presupposto del potere di ordinare la modifica o la distruzione di un'opera interferente con i corsi d'acqua, risulta la pericolosità e dannosità dell'opera stessa rispetto al regime delle acque, in coerenza anche con il disposto dell'art. 98 della l.r. 18/1999, come aggiornato con l.r. 16/2022, che disciplina la funzione regionale di provvedere alla realizzazione in danno ai soggetti obbligati inadempienti, qualora si tratti di prevenire danni gravi ed estesi con il coinvolgimento di interessi pubblici e privati al fine dell'eliminazione delle situazioni di pericolo accertate;
- è pertanto emersa l'esigenza di differenziare con maggiore dettaglio le situazioni in cui non sia possibile la regolarizzazione di opere esistenti sotto il profilo idraulico e demaniale, in quanto ritenute non compatibili con il regime idraulico, con conseguente necessità di rimessa in pristino e demolizione delle opere, da quelle in cui sia possibile il mantenimento di tali opere pur con specifiche condizioni a fini di tutela della pubblica incolumità;
- tale differenziazione presuppone principalmente una specifica valutazione delle condizioni di pericolosità e rischio connesse all'opera esistente in termini di danno atteso rispetto a quelle ottenibili con la demolizione dell'opera stessa;
- alla luce di quanto sopra si è rilevata l'opportunità di aggiornare i criteri vigenti per meglio precisare i principi di cui sopra e le casistiche connesse, al fine di semplificare la gestione delle specifiche pratiche di rinnovo o regolarizzazione di concessioni per opere esistenti e traguardare una più efficace gestione del demanio idrico;
- a tal fine è stata elaborata congiuntamente dai Settori regionali di Difesa Suolo e dall'Unità Organizzativa Assetto del Territorio una proposta di revisione degli indirizzi vigenti, in sostituzione di quelli approvati con DGR 1321/2015 aggiornandone il contenuto in continuità e coerenza con gli stessi, come risulta dal documento allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte di approvare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 c.1 lett. g) della l.r. 18/99 e 10, c. 7 del Reg. Reg. n. 3/2011, gli indirizzi e i criteri in materia di gestione del demanio idrico per opere esistenti interferenti con gli alvei dei corsi d'acqua, di cui all'allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in aggiornamento e sostituzione degli indirizzi approvati con DGR 1321/2015;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo, Protezione civile, Infrastrutture e Viabilità, Edilizia ospedaliera, IRE spa, Ambiente, Tutela del territorio e Ecosistema costiero, Antincendio boschivo, Emergenze

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa di:

1. approvare, ai sensi dell'art. 91, c.1 lett.g) della l.r. 18/1999 e dell'art.10, c. 7, del r.r. n. 3/2011, gli indirizzi applicativi in materia di gestione del demanio idrico per opere esistenti interferenti con gli alvei dei corsi d'acqua, di cui all'allegato 1 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, in sostituzione degli indirizzi ex DGR 1321/2015;
2. dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
3. dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso

INDIRIZZI E CRITERI IN MATERIA DI GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO PER OPERE ESISTENTI INTERFERENTI CON GLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA

Premessa

In sede di attuazione concreta della normativa in materia di autorizzazioni idrauliche e/o concessioni demaniali per il mantenimento di opere esistenti interferenti con i corsi d'acqua, con riferimento in particolare a ponti, attraversamenti, tombini o coperture, sono emerse difficoltà applicative in fase di rilascio di concessione, sia essa una regolarizzazione degli aspetti demaniali o il rinnovo di una concessione esistente in particolare, laddove siano presenti opere interferenti insufficienti allo smaltimento della piena di progetto stabilita dalla stessa normativa.

Se da una parte, infatti, si conferma il principio generale di adeguamento delle opere esistenti alle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente per le opere di nuova realizzazione, dall'altra questo si rivela spesso di difficile o impossibile attuazione, stante l'elevata urbanizzazione del territorio che rende tecnicamente inattuabili interventi di adeguamento, almeno a breve/medio termine, e/o la difficoltà di reperimento delle necessarie risorse economiche, che risultano spesso ingenti, e che devono pertanto essere necessariamente programmate in termini di priorità.

In tali casi la Regione, in sede di rilascio delle autorizzazioni idrauliche e/o delle concessioni demaniali, è chiamata ad effettuare valutazioni complesse, al fine in particolare di massimizzare la sicurezza idraulica e, al contempo, di garantire il mantenimento di servizi e infrastrutture essenziali con le adeguate cautele di utilizzo.

A seguito del trasferimento alla Regione delle competenze in materia di difesa del suolo ai sensi della l.r. 15/2015, con DGR 1321 del 30/11/2015, ad oggetto “ *L.r. 18/99 art. 91 c.1 lett. g) R.R. 3/2011 art. 10 c.7. Indirizzi e criteri in materia di gestione del demanio idrico e di polizia idraulica in presenza di opere interferenti con l'alveo del corso d'acqua*”, sono stati predisposti alcuni primi indirizzi applicativi per consentire un'applicazione uniforme ed omogenea sul territorio regionale della disciplina in materia di adeguamento delle opere interferenti con l'alveo del corso d'acqua che risultino insufficienti allo smaltimento della piena di riferimento, anche tenuto conto delle previsioni e della disciplina dei piani di bacino in allora vigenti.

A seguito di ormai pluriennale applicazione da parte dei competenti uffici regionali, a fini di chiarezza ed uniformità di applicazione, si rende opportuna una revisione complessiva di tali indirizzi anche alla luce di alcune significative modifiche normative nel frattempo intervenute.

Gli indirizzi di seguito delineati superano e sostituiscono pertanto quelli approvati con DGR 1321/2015.

1. Inquadramento generale

Il Regolamento Regionale n. 3/2011, nell'individuare le norme d'uso delle fasce di pertinenza del corso d'acqua, prevede anche una normativa specifica per l'autorizzazione idraulica di nuove opere e la gestione delle opere che interferiscono con il corso d'acqua

Principio generale, in coerenza anche con la normativa nazionale, è che le opere interferenti laddove ammesse, devono traghettare il deflusso della portata duecentennale con adeguato franco di sicurezza, specificato nello stesso regolamento. Tale criterio costituisce il parametro di riferimento nel caso di realizzazione di nuove opere interferenti con l'alveo e rappresenta anche il riferimento per le opere esistenti negli alvei dei corsi d'acqua in sede di rinnovo di concessione o in fase di regolarizzazione degli aspetti demaniali anche in casi di accertamenti di polizia idraulica.

Ricorrono, peraltro, frequentemente situazioni oggettive, con riferimento in particolare a ponti, attraversamenti, tombini o coperture di corsi d'acqua, in cui tale obiettivo è difficilmente raggiungibile in ragione soprattutto dei vincoli di urbanizzazione presenti, nonché di criticità del corso d'acqua diffuse e non riconducibili alle sole opere interferenti con l'alveo. Si verificano altresì fattispecie anche in ambiti non urbanizzati nei quali il costo dell'adeguamento di un'opera può superare di gran lunga il beneficio ottenibile in termini di danno atteso, e pertanto non risulta prioritario per le amministrazioni pubbliche investire in tali interventi.

La mancata regolarizzazione di opere esistenti sotto il profilo idraulico e demaniale, qualora ritenute non compatibili con il regime idraulico e non adeguabili, potrebbe comportare la necessità di ingiunzione ai soggetti competenti di rimessa in pristino, con demolizione delle opere, creando situazioni spesso di difficile gestione. Inoltre nel caso di inadempimento da parte dei soggetti tenuti dovrebbero intervenire in sostituzione e danno i soggetti pubblici competenti.

A tale proposito, con riferimento alle competenze regionali, l'art. 98 della l.r. 18/1999 disciplina la funzione regionale di provvedere alla realizzazione in danno ai soggetti obbligati inadempienti, qualora si tratti di prevenire danni gravi ed estesi con il coinvolgimento di interessi pubblici e privati, ovvero nel caso di interventi necessari e propedeutici a opere di sistemazione idraulica di competenza regionale, al fine dell'eliminazione delle situazioni di pericolo accertate.

Il presupposto del potere di ordinare la modifica o la demolizione di un'opera interferente con i corsi d'acqua, anche alla luce dell'art. 2 del R.D. 523/1904, risulta pertanto la pericolosità e dannosità dell'opera stessa rispetto al regime delle acque.

Si deduce quindi che, al fine di prevenire ed eliminare situazioni di pericolo, la valutazione della previsione di demolizione di opere infrastrutturali esistenti interferenti con gli alvei debba riguardare prioritariamente quelle opere che incidono negativamente in modo significativo sul regolare deflusso.

Nei casi in cui non risulti necessaria o urgente la demolizione dell'opera deve essere possibile valutare situazioni intermedie che consentano il mantenimento della stessa con specifiche condizioni di uso parte integrante di concessione demaniale.

Gli indirizzi che seguono delineano pertanto un percorso da seguire nelle fattispecie concrete che si verificano in caso di impossibilità di adeguamento idraulico delle opere infrastrutturali.

2. Indirizzi applicativi

All'atto del rinnovo della concessione demaniale di opere interferenti con il corso d'acqua e/o in occasione di accertamenti di polizia idraulica finalizzati in particolare alla regolarizzazione degli aspetti demaniali, verificato che tali opere siano regolari sotto il profilo edilizio ma risultino insufficienti al deflusso della portata duecentennale, anche alla luce delle risultanze degli studi alla base degli strumenti vigenti in materia di pianificazione di bacino, va verificata prioritariamente la possibilità di adeguamento delle opere alla portata duecentennale, al fine di renderle del tutto coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente per le nuove opere.

Qualora venga riscontrata l'impossibilità di raggiungere il dimensionamento ottimale in tempi brevi, è possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale, eventualmente di durata limitata, anche a fronte di un adeguamento anche parziale delle opere stesse e di un significativo miglioramento delle condizioni di deflusso in ragione dei vincoli di urbanizzazione presenti nell'area di interesse e della situazione di criticità generale del corso d'acqua. Questa possibilità è coerente con il disposto dell'art. 91, c 1 ter 1, della l.r. 18/1999¹, che prevede proprio la possibilità di adeguamento parziale di opere infrastrutturali esistenti ed insufficienti allo smaltimento delle portate di piena di riferimento con l'adeguato franco idraulico, con particolare riferimento ai casi di demolizione e ricostruzione di opere esistenti che consentano comunque una diminuzione delle condizioni di rischio.

In fase di autorizzazione al mantenimento di una opera di tale tipo e di conseguente rilascio del rinnovo di concessione demaniale, andrà verificato che il miglioramento delle condizioni di deflusso sia il massimo raggiungibile nel contesto esistente al momento, nonché la previsione di eventuali fasi successive di adeguamento fino alla messa in sicurezza. Ciò anche in riferimento alle condizioni di deflusso e alla portata massima smaltibile dal tratto di corso d'acqua in cui l'opera si colloca.

Fermo restando quanto sopra, qualora dalle verifiche non risulti possibile realizzare a breve/medio termine le opere con una diversa tipologia che permetta una migliore condizione di deflusso delle portate di piena, dovrà essere effettuata una valutazione specifica in merito alla possibilità di mantenimento di tali opere e alle relative condizioni attuative, sulla base dei seguenti principi-guida generali:

- analisi delle soluzioni alternative
- analisi relativa al grado di diminuzione di pericolosità e rischio ottenibile con la demolizione dell'opera connessa alla effettiva pericolosità dell'opera in termini di danno atteso;
- sostenibilità di azioni e misure di gestione dell'opera a fini di tutela della pubblica e privata incolumità in luogo della demolizione dell'opera non adeguabile, anche in relazione allo svolgimento di funzioni di servizi essenziali della stessa.

A tale proposito si rileva che la *pericolosità idraulica* relativa ad un'opera interferente è connessa al

¹ L.r. 18/1999, Art. 91, c. 1 ter 1. In caso di opere infrastrutturali esistenti, interferenti con gli alvei ed insufficienti allo smaltimento delle portate di piena di riferimento con adeguato franco idraulico, la Regione ai fini di mitigazione delle condizioni di rischio idraulico e di tutela della pubblica incolumità, in ragione delle caratteristiche del corso d'acqua, dei vincoli di urbanizzazione presenti e della dimostrata impossibilità tecnica di raggiungere il dimensionamento ottimale in tempi brevi, può consentirne l'adeguamento parziale, purché contribuisca al massimo miglioramento possibile delle condizioni di deflusso, nel rispetto dei criteri regionali in materia

suo grado di insufficienza rispetto al deflusso delle portate di progetto di riferimento. Risulta pertanto parametro di rilievo la definizione della massima portata smaltibile sia con adeguato franco idraulico, sia in condizioni di assenza di franco idraulico.

Per quanto riguarda le condizioni di *rischio idraulico* connesso, va valutata l'entità del possibile danno provocato dalla presenza dell'elemento, e quindi del possibile beneficio derivante dall'eliminazione o adeguamento dello stesso. A tal fine va valutata la collocazione dell'opera, che in generale potrà causare maggiori danni se ricadente in ambito urbanizzato, o comunque con un significativo coinvolgimento di beni e persone.

Il beneficio ottenibile dalla rimozione o adeguamento va valutato in termini di miglioramento del deflusso e quindi conseguentemente di diminuzione del danno atteso. Poiché i fenomeni di esondazione spesso sono correlabili ad una molteplicità di criticità che si estendono per tratti estesi dei corsi d'acqua, quali la generale inadeguatezza della larghezza delle sezioni idrauliche, la demolizione di una singola opera può talvolta comportare solo un miglioramento locale delle condizioni di deflusso delle portate di piena, senza, tuttavia, incidere significativamente nella capacità di deflusso del corso d'acqua.

È pertanto necessario procedere ad una analisi specifica delle opere dal punto di vista tecnico, al fine di individuarne le caratteristiche in termini di pericolosità e rischio idraulico, in relazione alla possibilità quindi che l'opera/occupazione provochi danni gravi ed estesi, e al beneficio che si possa trarre dalla messa in pristino della situazione originaria del corso d'acqua in termini di danno atteso.

Alla luce di tali principi generali, fermo restando quanto sopra sulle preliminari verifiche della possibilità di adeguamento, si delineano, a titolo esemplificativo, le seguenti principali fattispecie per le quali è possibile valutare di autorizzare, alle condizioni e tempistiche meglio viste per i singoli casi anche sulla base di specifici studi di compatibilità e tenuto conto dell'eventuale interesse pubblico sotteso, il mantenimento dell'opera esistente e la sua regolarizzazione sotto il profilo concessorio:

- a) opere esistenti che risultino necessarie allo svolgimento di funzioni relative a servizi essenziali e non diversamente ubicabili, almeno a breve/medio termine, riferite in particolare a strade pubbliche, autostrade, ferrovie, depuratori;
- b) opere esistenti, con criticità localizzate, che ricadano in ambiti fortemente urbanizzati, non adeguabili, con usi consolidati e di interesse pubblico, e che non siano diversamente localizzabili;
- c) opere che, sulla base di adeguati studi idraulici, non costituiscono la causa principale della criticità idraulica esistente nell'area di interesse, e non sussista un interesse pubblico alla relativa demolizione in quanto, almeno in tempi brevi, non consentirebbe una diminuzione del rischio nelle aree limitrofe e non sarebbe in ogni caso possibile realizzare una opera alternativa con le caratteristiche previste per le nuove opere per insufficienza delle sezioni di alveo e/o criticità diffuse. In particolare negli studi idraulici di supporto deve essere valutata la capacità di deflusso in un tratto significativo di corso d'acqua in cui l'opera è collocata e la determinazione della portata massima smaltibile nel tratto stesso;
- d) opere esistenti che presentino limitata insufficienza idraulica o sola carenza di franco idraulico rispetto alla portata duecentennale, sulla base di valutazioni sul grado di insufficienza dell'opera e conseguenti valutazioni di pericolosità e rischio anche in termini di danno atteso, in funzione anche degli elementi esposti, valutando in particolare scenari di pericolosità e

rischio per portate superiori a quella smaltibile;

- e) opere il cui adeguamento è compreso in progetti di sistemazione idraulica complessivi approvati e/o inseriti nella programmazione degli enti pubblici;
- f) opere esistenti insistenti su corsi d'acqua classificati come "ibridi" nella cartografia del reticolo regionale ai sensi della DGR 1280/2023, anche alla luce dei criteri di cui all'allegato 4 della stessa deliberazione.

Per l'analisi delle casistiche precedentemente elencate in sede di rilascio del titolo autorizzativo/concessorio si potranno acquisire studi e valutazioni specialistiche, in particolare per la definizione dei limiti idraulici di funzionalità idraulica dell'opera e l'analisi delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante eventualmente indotte dalla parziale insufficienza idraulica dell'opera, anche attraverso ipotesi di parzializzazione delle sezioni e/o possibili ostruzioni delle luci degli attraversamenti.²

In ogni caso, in caso di possibilità di autorizzazione del mantenimento delle opere di cui sopra, deve essere valutata la più adeguata durata della relativa concessione demaniale, in particolare se si rilevano pericoli specifici o la possibilità di rilocalizzazione a medio termine, per esempio sulla base di progetti di messa in sicurezza.

Inoltre in tutti casi in cui sulla base degli studi idraulici si verifichi un interessamento dell'opera con la piena duecentennale, vanno valutate anche le caratteristiche strutturali delle opere in termini di resistenza dell'elemento a rischio rispetto agli eventi di piena al fine di scongiurare danneggiamenti o crolli o comunque causare situazioni di pericolo, nonché le adeguate condizioni di utilizzo in caso di allerta o di piene significative, anche alla luce di quanto previsto dalle vigenti Norme Tecniche delle Costruzioni (cfr in particolare cap 5.1.2.3).

L'applicazione concreta degli indirizzi sopracitati impone, altresì, la contestuale previsione di idonee e specifiche azioni e misure di protezione civile e autoprotezione e di gestione del rischio, a tutela della pubblica e privata incolumità, volte, in particolare, a definire le più adeguate azioni da mettere in atto in occasione di piene e/o di allerta meteo nonché l'indicazione di tutti gli eventuali interventi strutturali necessari per la sicurezza delle opere.

² Al fine di tali valutazioni si ricordano, per quanto applicabili, i criteri di cui alla "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata nel 2006 dall'Autorità di Bacino del Po, e di cui all'Allegato n. 2 ("franchi idraulici") al R.R. n. 3/2011

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2026-AC-260

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Giacomo Raul GIAMPEDRONE		18/06/2026 12:44
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Luca BERRUTI		18/06/2026 12:43
* Approvazione Legittimità	Elisabetta LANZA	Daniele CASANOVA	18/06/2026 12:21
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Luca BERRUTI		18/06/2026 12:11
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Luca BERRUTI		18/06/2026 12:10

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria